

Schema di autorizzazione

OGGETTO: Autorizzazione espletamento attività libero-professionale presso studi privati.
Dipendente medico dott.

II

Vista l'istanza del con la quale il dott. chiede di poter svolgere, ai sensi delle disposizioni attuative del Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale dei medici INAIL – allegato al Verbale d'Intesa del 25 gennaio 2005 – la propria attività di libera professione intramuraria presso lo studio medico sito in Via/Piazza n.;

considerato che, per disposizione regolamentare, l'Istituto deve consentire l'utilizzo di idonei locali interni per il pieno espletamento della libera professione intramuraria *"situati nella struttura in cui opera abitualmente il medico, ovvero in altre strutture indicate dall'Istituto"*;

considerato, altresì, che al momento attuale non risultano ancora disponibili idonei spazi interni alla struttura in cui esercitare tale attività;

ritenuto, pertanto, necessario concedere l'autorizzazione richiesta per consentire al dipendente in oggetto di esercitare la libera professione intramuraria, così come disposto dal già citato Regolamento;

AUTORIZZA

il dott., a decorrere dal, a svolgere la propria attività libero-professionale intramuraria presso lo studio medico sito in via, n., senza oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto, nei giorni secondo il seguente orario

Tale attività sarà espletata dal dott. esclusivamente per prestazioni di medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, non contrastanti con le finalità e gli interessi dell'Istituto, con esclusione di prestazioni terapeutiche e di accertamenti diagnostici strumentali, nella piena osservanza delle condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento di cui in premessa.

Il predetto medico ha, altresì, l'obbligo di esporre nello studio, ove svolge l'attività di che trattasi, apposite targhe con la seguente dizione:

"Dott. autorizzato all'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria dall'INAIL – Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, di per la branca di Medicina Legale e delle Assicurazioni e/o di Medicina del Lavoro.

La presente autorizzazione sarà revocata in presenza di accertate violazioni alle disposizioni del citato art. 9, nonché alle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, fermo restando le responsabilità di carattere disciplinare che possono comportare, in casi di gravità, la risoluzione del rapporto di lavoro del medico.